

28287-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURO MOCCI - Presidente -
- Dott. MICHELE CATALDI - Consigliere -
- Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO

Ud. 26/05/2021 - CC

R.G.N. 37137/2019

Car. 28287
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 37137-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (omissis)), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , nella sua qualità di socio e legale
rappresentante della " (omissis) SNC (omissis)
(omissis) ", nonché i
soci (omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) ,
elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende

5111
21

unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 266/3/2019 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il
23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.

.

RITENUTO CHE :

1. Con distinti ricorsi la società (omissis) snc di
(omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) e
(omissis) proponevano ricorso avanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Matera avverso gli avvisi
di accertamento emessi nei confronti della società e, per
trasparenza anche nei confronti dei soci, con i quali l'Ufficio
recuperava le imposte Irpef, Iva e Irap relative all'anno di
imposta 2005 a seguito di un accertamento di maggior redditi
rispetto a quelli dichiarati in applicazione della disciplina dello
studio di settore.

2. La CTP accoglieva i ricorsi; sull'impugnazione proposta
dall'Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale
della Basilicata ritenendo violato il contraddittorio annullava la
sentenza e rinviava alla CTP che , riuniti i ricorsi li accoglieva
nuovamente; sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la
CTR della Basilicata rigettava l'appello osservando, per quanto
di interesse in questa sede, che l'accertamento era fondato su
elementi presuntivi—le quotazioni O.M.I- insufficienti anche

alla luce del fatto che lo Studio di Settore per l'anno oggetto di accertamento era risultato congruo e coerente.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; i contribuenti si sono costituiti depositando controricorso

4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE :

1. Con il primo motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 112 cpc , in relazione all'art. 360 1° comma nr 4 cpc, per avere i giudici di secondo omesso l'esame di specifiche doglianze con le quali l'Ufficio censurava la sentenza di primo grado che non aveva preso in considerazione le difese svolte dall'Agenzia delle Entrate facenti riferimento, oltre ai dati O.M.I ad ulteriori elementi presuntivi contenuti nell'avviso di accertamento.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art 39, comma 1, del dPR nr. 600/73 e dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 360 comma 1° nr 3 del cpc; si sostiene che la CTR non ha tenuto conto degli ulteriori elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio nell'avviso di accertamento (mancata produzione dei preliminari, inattendibilità del prezzo di € 1.600 al mq trattandosi di edifici nuovi, dichiarazioni in perdita della società) rafforzativi della pretesa tributaria.

2 Il primo motivo è inammissibile.

2.1 Attraverso la dedotta censura di violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il ricorrente qualifica impropriamente come eccezioni quelle che sono mere circostanze fattuali, delle quali il giudice non avrebbe tenuto

conto nell'apprezzamento dei fatti, e, che, quindi, non possono che rilevare esclusivamente sotto il profilo motivazionale

2.2 Invero la CTR ha preso in esame la questione oggetto del motivo di appello con il quale l'Agencia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) dpr 600/73. Ciò che lamenta il ricorrente è l'omesso << *esame di fatti decisivi riguardanti gli ulteriori elementi probatori che legittimano il recupero a tassazione dei maggiori ricavi, la cui esistenza risulta dai documenti .. e dagli atti processuali....che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e che hanno carattere decisivo ai fini della legittimità dell'atto di accertamento, come richiede l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione* >> (cfr. pag. 10 del ricorso). La sentenza viene, quindi, criticata per aver omesso di giustificare adeguatamente la questione sottoposta al vaglio della CTR della validità dell'avviso di accertamento fondato su elementi presuntivi.

2.3 Sul punto questo questa Corte ha affermato che << la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne una domanda od un'eccezione, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione>> (cfr. Cass. nr. 25714/2014).

3 Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto, formulato come violazione di legge, ripropone in realtà questioni di fatto che sono state risolte dal giudicante.

3.1 La CTR ha, infatti, affermato che al di là dei valori OMI, non ritenuti attendibili anche in relazione alla congruità degli studi di settore e alla circostanza che i beni immobili si trovavano fuori dal centro abitato di Matera in zona estremamente periferica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito elementi generici ed apodittici.

3.2 La censura dell'Ufficio con la quale si lamenta l'omessa valutazione da parte della CTR degli elementi indiziari diversi dai valori OMI si risolve, in realtà, nella denuncia di un vizio motivazionale di cui all'art. 360 nr 1 nr. 5, la cui deduzione è preclusa dalla << doppia conforme >> non avendo l'Ufficio allegato, così come previsto dall'art 348 ter cpc 4 comma, che le ragioni poste a base delle sentenza di primo e secondo grado sono diverse tra loro.

4 Il ricorso va , quindi, dichiarato inammissibile.

5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

PQM

La Corte,

- dichiara inammissibile il ricorso
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2021

Il Presidente
Dr. Mauro Mocci